P.U. n. 31-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Gorizia

In composizione collegiale nelle persone dei Sig.ri magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi Presidente

Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice

Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento P.U. n. 31-1/2025

promosso da

TERMONOVA S.P.A. (C.F. / P.IVA 01789930300), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 33100 Udine (UD), Viale Palmanova n. 305, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi

nei confronti di

SVEA S.R.L. con sede in Monfalcone (GO) via dei Boschetti n. 40 (P.IVA 0118110314), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Cecco

* * *

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della SVEA S.R.L.;

esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale adito *ex* art. 27 CCII, atteso che parte resistente ha sede nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sulle procedure concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 121 CCII come emerge dai dati contabili ritraibili dai bilanci depositati;

premesso che il creditore istante vanta un credito della somma di € 65.254,41 per sorte capitale, oltre agli interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/02 dalle scadenze delle fatture sino al saldo ed alle spese della procedura monitoria liquidate in Euro 2.200,00 per onorari ed Euro 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a., in forza di decreto ingiuntivo n. 173/2025 (R.G. n. 421/2025) del 13/06/2025,

emesso dal Tribunale di Gorizia, dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà emesso in data 04/10/2025 e pubblicato in data 06/10/2025;

ritenuto che SVEA S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal rilevante importo dei debiti scaduti e non pagati nonché dalla circostanza che nei suoi confronti sono stati avviati più procedimenti esecutivi, tenuto altresì conto del fatto che il debitore si è costituito senza contestare la domanda di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale avanzata nei suoi confronti;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **SVEA S.R.L.** con sede in Monfalcone (GO) via dei Boschetti n. 40 (P.IVA 0118110314)

nomina

il **dott. Riccardo Merluzzi** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il **Dott. ANDREA POBEGA** Curatore con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno **06/10/2026 ore 09:30** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3 CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare alla cancelleria e al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 04/05/2026

Il Giudice relatore	Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin	Dott. Riccardo Merluzzi